Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 20 novembre 2006

NB. La presente deliberazione tiene conto dell'Errata Corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 27 dicembre 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1699 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo" - U.P.B. 4.16.41 - Assistenza - Cap. 7854 - <Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi innovativi alle persone > - Impegno programmatico interventi per l'esercizio finanziario 2006.

PREMESSO:

- che con Legge Regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 con il quale l'Area 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali - è stata dotata di risorse finanziarie nell'Unità Previsionale di Base 4.16.41 - Assistenza;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale 2006, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7", sulla competente U.P.B. 4.16.41 Assistenza Cap. 7854 genericamente denominato: "Progetto Assistenza Sociale Promozione di servizi innovativi alle persone (D.P.R. 24.7.1977, n. 616)" è stata prevista una dotazione, in termini di competenza, pari ad euro 4.000.000,00;
- che con la dotazione del surrichiamato capitolo, istituito nel 1999, si deve provvedere a dare attuazione ad interventi che in esercizi finanziari antecedenti al 1999 erano previsti ai capitoli di spesa 7800/98, 7804, 7812, 7814, 7818, 7820,7824,7826, 7840 e che dal 1999 stesso sono confluiti nel Cap. 7854 di che trattasi;
- che alcuni degli interventi previsti nel suddetto capitolo di spesa non vengono più finanziati con risorse proprie della Regione in quanto risultano tra quelli programmati dai Comuni nei Piani Sociali di Zona istituiti per l'attuazione della Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e finanziati con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui alla L. 449/97, art. 59, comma 44 e s.m.i.;
- che altri interventi devono continuare ad essere finanziati e/o supportati con le risorse finanziarie appostate sul citato capitolo di spesa 7854, che rappresentano, per alcuni interventi, la quota minima obbligatoria di coofinanziamento dovuta dall'Ente Regione per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge 328/2000;

ATTESO

- che nel contempo l'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha redatto ed elaborato apposito disegno di legge di variazione al bilancio di previsione 2006, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 dell'1 agosto 2006, trasmesso, con procedura d'urgenza ai sensi degli art. 43 e 45 dello Statuto, al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
- che il suddetto d.d.l. di variazioni al bilancio 2006 contempla, tra l'altro, riduzioni di stanziamenti iscritti alla competenza di uu.pp.bb. e quindi di capitoli di spesa cui sovrintende questa Area 18 Settori 01 e 02;
- che per l'Area 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo Settore 01 Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali è previsto un decremento delle risorse iscritte alla competenza dell'Unità Previsionale di Base 4.16.41 Assistenza pari ad euro 2.391.375,00 di cui euro 2.286.375,00 per spese di natura corrente ed euro 105.000,00 per spese di investimenti;

CONSIDERATO

 che all'U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - Spese correnti - risulta iscritta una dotazione di competenza pari ad euro 3.308.250,00 in luogo delle risorse iscritte in precedenza quantificate in euro 4.000.000,00, già totalmente insufficienti a far fronte alle effettive esigenze manifestate dai Comuni, Province ed altri organismi pubblici e privati cui tali risorse sono destinate;

RITENUTO

- che comunque, anche nelle more dell'effettiva approvazione del D.D.L. di variazione al bilancio 2006 da parte del Consiglio Regionale, sia necessario adeguarsi a quanto previsto nella variazione di che trattasi e quindi formalizzare gli interventi da effettuare per l'anno 2006, che di seguito si rappresentano, individuando o ribadendo la dotazione finanziaria da attribuire a ciascuno di essi, in analogia con quanto prevedono leggi statali o di settore nonché richieste degli Enti interessati, compatibilmente con le risorse attualmente disponibili e di cui al d.d.l. sopra richiamato:
 - a) Spese per le attività dell' Istituto pro-ciechi Paolo Colosimo di Napoli D.P.R. 24.7.1977, n.616 e L. 21.10.1978, n. 641). Dotazione individuata euro 1.320.000,00=.

In attuazione del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, <u>la Legge 21.10.1978, n. 641</u>, - in combinato disposto col D.P.R. 31.3.1979, n. 4688 (in G.U. 23.5.1979, n. 139), ha trasferito alla Regione Campania i beni, il personale e le funzioni del soppresso << Ente Patronato Regina Margherita pro - ciechi Istituto Paolo Colosimo>> di Napoli, avente come fine statutario "la protezione ed il ricovero" di ragazzi non vedenti o ipovedenti ed ha attribuito alla Regione medesima l'onere di assicurare il perseguimento dei fini statutari dell'Ente Patronato e la continuità delle prestazioni agli assistiti.

Per far fronte alle spese di funzionamento, di organizzazione, di gestione dell'Istituto Colosimo, comprese le spese derivanti dagli affidamenti a terzi di forniture e servizi, la Regione, al fine di non compromettere le attività e la continuità delle prestazioni anche formative e scolastiche, ha già deliberato per l'anno 2006 uno stanziamento pari ad euro 1.320.000,00, giuste DD.GG.RR. n. 298 del 4.3.2005, n. 1045 del 14.7.2005 e D.G.R. n.787 del 16.06.2006.

b) Fondi ai Comuni di Cava de' Tirreni (Sa) e Torre del Greco (Na) per la Gestione ordinaria delle case di riposo ex O.N.P.I. (D.P.R. 24.7.1977, n. 616, L. n. 641/1978, L.R. 23.5.1986, n. 14). Dotazione individuata euro 593.926,00=.

Con D.L. 481 del 18.10.1978, convertito in Legge 21.10.1978, n. 641, furono soppressi e messi in liquidazione gli Enti di cui alla tab. "B" del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, tra cui l'O.N.P.I. - Opera Nazionale Pensionati d'Italia.

Con D.P.R. del 9.3.1979 furono definitivamente attribuite alle Regioni a statuto ordinario il patrimonio ed il personale delle strutture operative del soppresso O.N.P.I. e con L.R. 23 maggio 1986 n. 14 ad oggetto: "Trasferimento delle comunità socio-assistenziali Case di Riposo ex O.N.P.I. di Cava de' Tirreni e di Torre del Greco" la Regione ha regolato il trasferimento delle due comunità ai Comuni sopra richiamati nel cui territorio sorgevano le strutture.

Ai sensi dell'art.11 della L.R. 14/86 la Regione Campania deve assicurare il finanziamento delle spese di gestione delle due case di riposo mediante anticipazioni annuali al rispettivo Comune, sulla base delle somme corrisposte nell'anno precedente e procedendo al conguaglio a presentazione del rendiconto annuale, compatibilmente con le risorse finanziarie appostate in bilancio.

Nelle more della piena attuazione della legge quadro sull' assistenza e della definitiva regolamentazione della materia, necessita assicurare, anche per l'anno 2006, ai Comuni di Cava de' Tirreni e di Torre del Greco i fondi per la gestione ordinaria delle Case di Riposo ex O.N.P.I., che, in analogia con quanto previsto all'art. 11 della L.R. 14/86, vengono Quantificate in euro 206.583,00 (£. 400.000.000 circa) in favore del Comune di Cava deiTirreni (Sa) ed euro 387.343,00 (£. 750.000.000 circa) in favore del Comune di Torre del Greco (Na), - giusto quanto corrisposto nell'anno 2005 con D.D. n. 366 del 5.06.2006.

c) L.R. 8.2.1993, n. 9, art. 10 - Valorizzazione del Volontariato - Dotazione Individuata euro 290.000,00.

In attuazione dell'art. 10 della L.R. 9/93, la Regione concede contributi alle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale del Volontariato, per la realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali nell'ambito del sociale.

L'Osservatorio Regionale sul Volontariato, che ai sensi dell'art. 3, lett. h), punto 2, della L.R. 9/93 ha esaminato i progetti presentati per l'anno 2006, ha valutato ammissibili, anche in funzione delle scarse disponibilità finanziarie, progetti meritevoli di contributi per un totale di euro 289.500,00 a cui vanno aggiunti ulteriori 500,00 euro per rimborsi spese ai componenti dell'Osservatorio medesimo.

d) Interventi a favore delle persone con disabilità finalizzati al potenziamento e/o integrazione delle attività di centri socio educativi diurni - (L.R. 15.03.1984, n. 11 - Legge 104/1992). Dotazione individuata euro 800.000,00.

Per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 7, lett. a) della L.R. 15.3.1984, n. 11 e per quelli di cui all'art. 8 della Legge 104/92, per l'anno 2006 è stato individuato un plafond di spesa pari ad euro 800.000,00=, da destinare ai Comuni associati in Ambiti Territoriali e ai Comuni non associati al fine di permettere il potenziamento delle attività dei centri socio educativi diurni già presenti negli Ambiti Territoriali, questi ultimi istituiti per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L.328/2000, e/o al fine di promuovere progetti sperimentali di intervento per l'istituzione di servizi, in centri socio educativi diurni, rivolti all'inclusione delle persone disabili.

Il suddetto fondo, da erogare in uno con le risorse finanziarie del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui alla Legge 449/97, art. 59, comma 44, e s.m.i. sarà assegnato sulla base dei criteri individuati in relazione agli interventi programmatici - V° annualità - di cui alla D.G.R. n. 580 del 12.05.2006 ad oggetto: "L. 328/00 - Quinta Annualità- Programmazione e criteri di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Con allegati" salvo diverse indicazioni programmatiche generali ed operative che saranno emanate nel corso del 2007 p.v.-.

e) Legge 23.12.1975, n. 698 - Funzioni ex O.N.M.I. di cui all'art. 3 del R.D.L. 798/1927 - Rimborsi alle Amministrazioni Provinciali della Campania per il servizio di assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre - Legge 18.3.1993, n. 67 - Dotazione individuata euro 304.324,00.

Il R.D.L. 8.5.1927, n. 798, all'art. 3, comma 2, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi ovvero riconosciuti dalla sola madre sono anticipate dalle province e fanno carico per un terzo all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia - O.N.M.I. - e per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra le province e i rispettivi comuni .

La Legge 23.12.1975, n. 698, di scioglimento dell'O.N.M.I., ha trasferito alle Regioni le funzioni derivanti dal R.D.L. 798/1927 e quindi anche gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo Regio Decreto.

In seguito dell'entrata in vigore della Legge 8.6.1990, n. 142, sulle autonomie locali, le funzioni assistenziali a favore dei "minori illegittimi e abbandonati "furono, ex art. 9, 1° comma, trasferite ai comuni ma, in via interlocutoria e solo per l'anno 1991 - giusta la risoluzione della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti in data 12/2 - 2/3/1991 -, le medesime furono sostanzialmente svolte dalle province e dai comuni a suo tempo individuati dalla precitata Legge 698/1975 e ciò per non creare difficoltà operative nell'erogazione dell'assistenza.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 18.3.1993, n. 67, le funzioni assistenziali de quibus vennero restituite alle competenze delle province, - che di fatto le avevano espletate anche nel 1992 e 1993 (D.L. 20.1.1992, n. 11; D.L. 18.1.1993, n. 9).

Nelle more della piena attuazione della legge quadro sull'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000 e della definitiva regolamentazione della materia, occorre comunque erogare i rimborsi delle spese di che trattasi in favore delle Amministrazioni Provinciali anche se la scarsità di risorse finanziarie previste, tra le altre, nella competente U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - non permette minimamente di far fronte alla spesa.

Fermo restando una grave situazione debitoria precedente al 2003, più volte notificata ai Settori competenti e per la quale non si è ancora trovata una soluzione, negli ultimi due esercizi finanziari 2004 e 2005 si è provveduto a pagamenti non in funzione del dovuto ma in ragione delle residue disponibilità finanziarie del competente capitolo 7854 già richiamato, rinviando a bilanci successivi il risanamento del debito residuo.

Infatti:

- durante l' esercizio finanziario 2004 le Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno hanno inviato le richieste di rimborso per spese sostenute nell'anno 2003 e pertanto richiesto il rimborso del terzo della spesa a carico della Regione, ai sensi della L. 698/75;
- solo le Amministrazioni di Avellino, Benevento e Napoli hanno però inviato i consuntivi delle spese effettivamente sostenute per l'anno 2003 1/3 della spesa che di seguito si indicano:

Amministrazione Provinciale di Avellino
 Amministrazione Provinciale di Benevento
 Amministrazione Provinciale di Napoli
 €. 43.106,49
 52.517,60
 2.062.022,08

- data la scarsità di risorse finanziarie, si decise di assegnare in favore delle Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento e Napoli la somma di € 448.895,28 disponibile sul Cap. 7854 - U.P.B. 4.16.41 - del bilancio di previsione 2004, in funzione dell'entità delle richieste e delle residue somme disponibili e pertanto di assegnare le seguenti somme a saldo per le AA.PP. di Avellino e Benevento e in

c/anticipazione all'A.P. di Napoli rinviando il saldo al bilancio 2005 (giusta D.G.R. n. 2249 del 10.12.2004):

-	Amministrazione Provinciale di Avellino - a saldo	€.	43.106,49
-	Amministrazione Provinciale di Benevento - a saldo	€.	52.517,60
-	Amministrazione Provinciale di Napoli - in conto) €.	353.271,19

Le suddette somme furono successivamente impegnate e liquidate rispettivamente con DD.DD. nn. 863 del 27.12.2004 e 441 del 16.11.2005.

Nell'anno 2005 non ci furono sostanziali variazioni rispetto a quanto avvenuto nel 2004, nè ulteriori richieste di rimborso, per cui si ritenne assegnare la somma residua disponibile sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - Es. Fin. 2005- pari ad € 451.775,16 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Napoli come ulteriore - 2° anticipazione in conto rimborsi per l'assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre, anno 2003; giusta D.G.R. n. 1549 dell'11.11.2005.

La suddetta somma fu successivamente impegnata e liquidata rispettivamente con DD.DD. nn. 536 del 15.12.2005 e 241 dell'8.5.2006.

Nel corrente anno 2006:

- l'Amministrazione Provinciale di Salerno ha perfezionato l'inoltro dei consuntivi di spesa per l'assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre relativamente all'anno 2003 richiedendone il pagamento ed ha inoltrato anche i consuntivi delle spese sostenute per l'anno 2004 e per l'anno 2005;
- l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha inoltrato i consuntivi delle spese sostenute per l'assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre relativamente all' anno 2004;
- l'Amministrazione Provinciale di Avellino ha perfezionato l'inoltro dei consuntivi di spesa anno 2003 per i quali è stata richiesta un'ulteriore somma a saldo pari ad euro 7.523,68 nonché inoltrati i consuntivi di spesa per l'anno 2004 e 2005.
- le Amministrazioni Provinciali di Benevento e Caserta non hanno inoltrato richieste di rimborso.

Considerato che la somma residua disponibile sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - Es. Fin. 2006 - pari ad euro 304.324,00 è assolutamente inadeguata per corrispondere quanto dovuto alla amministrazioni provinciali di che trattasi, relativamente ai rimborsi dovuti per gli anni 2004 e 2005, si ritiene di procedere nel modo seguente:

- 1) definire la situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino riconoscendo l'ulteriore importo richiesto a saldo delle spese sostenute per l'assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre anno 2003 pari ad euro 7.523,68=;
- 2) definire la situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Salerno riconoscendo il terzo della spesa dovuta da questa Regione ai sensi della L. 698/75 per l'assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre relativamente all'anno 2003 pari ad euro 78.745,16=;
- 3) concedere un'ulteriore, 3° anticipazione in conto all'Amministrazione Provinciale di Napoli pari ad euro 218.055,16 sui rimborsi dovuti per l'anno 2003, originariamente quantificati in euro 2.062.022,08=;

RITENUTO, altresì:

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, ad avvenuta esecutività del presente atto e comunque ad avvenuta definitiva approvazione della variazione al bilancio 2006, l'impegno e la liquidazione del predetto fondo pari ad euro 3.308.250,00=, per gli interventi sopra indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), depauperato delle somme già impegnate e liquidate in relazione all'intervento di cui alla lett. a) "Spese per le attività dell'Istituto pro ciechi Paolo Colosimo di Napoli (D.P.R. 24.7.1977, n.616 e L. 21.10.1978, n. 641)", imputando la spesa prevista per i restanti interventi alle disponibilità residue della U.P.B. 4.16.41 Assistenza CAP. 7854 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvato con L.R. 29.12.2005, n. 25 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006, così come modificato con disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 dell'1.8.2006 ad oggetto:" D.D.L. Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006", inoltrato al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;
- di rinviare, altresì, ad ulteriori provvedimenti di impegno e liquidazione, eventuali differenze che potrebbero risultare ad avvenuta approvazione della proposta di variazione al bilancio 2006;

```
VISTA la L.R. 30.04.2002, n. 7;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2005, n. 25;
VISTA la D.G.R. 18 gennaio 2006, n. 31 e s. m. i.;
VISTA la D.G.R. n. 1044 dell'1 agosto 2006;
```

propone e la Giunta in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

- 1) di approvare gli interventi previsti alle lettere a), b), c), d) ed e), nonché la dotazione finanziaria attribuita per ciascuno di essi, in relazione alle richieste inoltrate dagli enti interessati e/o in funzioni di quanto previsto da leggi statali o di settore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2006;
- 2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, ad avvenuta, definitiva approvazione della variazione al bilancio 2006, l'impegno e la liquidazione del predetto fondo di euro 3.308.250,00, depauperato delle somme già impegnate e liquidate per le attività di cui alla lett. a) del presente atto: "Spese per le attività dell'Istituto pro-ciechi Paolo Colosimo di Napoli (D.P.R. 24.7.1977, n.616 e L. 21.10.1978, n. 641)", imputando la spesa prevista per ciascuno dei restanti interventi alla competenza residua dell'U.P.B. 4.16.41 Assistenza CAP. 7854 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato con L.R. 29 dicembre 2005, n. 25, e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. 18 gennaio 2006, n. 31, così come modificato con disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 dell'1.8.2006 ad oggetto:" D.D.L. Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006", inoltrato al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione:
- 3) di rinviare, altresì, ad ulteriori provvedimenti di impegno e liquidazione, eventuali differenze che potrebbero risultare ad avvenuta approvazione della proposta di variazione al bilancio 2006;
- 4) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio e Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario D'Elia Il Presidente Valiante